



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 122 del 02-07-2018

## OGGETTO

CONTROVERSIA TAR SALERNO- SIG. RIGIONE ANDREA- CONDOMINIO VIA BELLI / COMUNE DI ATRIPALDA -ACCETTAZIONE IPOTESI TRANSATTIVA FORMULATA DAI RICORRENTI :  
DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di luglio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

<b>Spagnuolo Giuseppe</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Nazzaro Anna</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Palladino Nunzia</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Urciuoli Stefania</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Del Mauro Massimiliano</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Musto Mirko</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO CHE :**

-con delibera della G.C. n° 62 del 20/04/2017 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Rigione Andrea dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso notificato in data 28/03/2017 per l'annullamento, previa sospensione dell'ordinanza IV Settore n. 3931 di rimozione della canna fumaria esterna fabbricato Via Belli;

- in data 21/04/2017 il Condominio di Via Belli n.49, nella persona dell'Amministratore p.t. Sig. Grimaldi Alessandro notificava ricorso contro il Comune e nei confronti del Sig. Rigione Andrea per la modifica/annullamento, previa sospensione della predetta ordinanza;

- con decreti n. 10226 del 04/05/2017 e n. 11422 del 18/05/2017 il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Guerriero Anna Maria del foro di Avellino ;

**CONSIDERATO CHE** in data 05/03/2018 l'Avv. Guerriero trasmetteva ipotesi transattiva delle controparti acquisita al prot. n. 5282 concernente la definizione bonaria delle liti pendenti tra gli attori ivi compreso i giudizi di cui innanzi, con integrale compensazione delle spese tra le parti;

**VISTO** il parere dell'Avv. Guerriero acquisito al prot. n. 6228 del 14/03/2018, secondo la quale “ appare opportuno valutare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo con le parti in causa con limitazione dell'alea legata ai procedimenti giudiziari”;

**VISTA** la nota prot. n. 7043 del 26/03/2018 con la quale, a seguito di comunicazione di quest'Ente, l'Avv. Guerriero comunicava l'accettazione , da parte dei ricorrenti di un accollo parziale delle spese processuali del Comune pari ad €.1.500,00, come da verbale assemblea condominiale del 23/03/18, allegato alla nota stessa;

**VISTA** la nota prot. n.7262 del 27/03/2018 con la quale si confermava al predetto Legale la disponibilità dell'Ente ad un bonario componimento dei giudizi pendenti dinanzi al TAR ad avvenuta ottemperanza dell'Ordinanza impugnata da parte del sig. Rigione e con l'accollo a carico delle controparti delle spese del Difensore del Comune nella misura di €. 2.000,00 ;

**VISTA** la comunicazione dell'Avv. Di Gisi Fernando Pietro , legale del Condominio, trasmessa dall' Avv. Guerriero in data 20/06/18 prot. n. 14152;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile IV Settore- Urbanistica ha comunicato con nota prot. n. 14444 del 25/6/18 la rimozione della canna fumaria , oggetto del contendere;

**VISTA** la nota prot. n.14465 del 25/06/2018 trasmessa all' Avv. Guerriero con la quale si riscontrava la comunicazione prot. n. 14152 e si confermava il compenso per il legale del Comune pari ad €. 2.000,00 omnia;

**VISTA** la nota prot. 14939 del 29/06/2018 con la quale è stato trasmessa dal predetto Legale l'accettazione da parte dei ricorrenti delle condizioni poste dal Comune;

**PRESO ATTO CHE** l'Avv. Guerriero Legale del Comune , ha accettato la rideterminazione delle proprie spettanze nella misura di €. 2.000,00 omnia;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta transattiva del Revisore Unico dei Conti, prot. n. 15179 in data 02/07/2018, giusta verbale n. 13 del 02/07/2018;

**RICHIAMATO** l'art. 1965 del codice civile;

**CONSIDERATO** che tra le parti in causa è stata verificata la possibilità di addivenire a una soluzione in via transattiva, al fine di chiudere la controversia;

**RITENUTO** autorizzare l' accordo transattivo demandando al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente la relativa sottoscrizione, valutatane la convenienza in ragione dell'accollo delle spese del Legale dell' Ente a carico delle controparti;

**ACQUISITI**, in via preliminare, i prescritti pareri tecnici del Responsabile del Settore IV- Servizio II e del Responsabile del Settore VII per quanto di competenza nonché il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;

**RITENUTO** necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l'udienza dinanzi al TAR fissata per l'11/07/2018;

*Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:*

### **DELIBERA**

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI AUTORIZZARE** l'accordo di transazione tra il Comune di Atripalda da un lato e dal Sig.Rigione Andrea e il Condominio di Via Belli n.49 dall'altro, relativamente ai giudizi amministrativi iscritti al R.G.R. n. 459/17 e n. 612/17 del Tribunale Amministrativo Regionale sez. di Salerno nei termini riportati in premessa e sulla base delle valutazioni del legale di fiducia dell'Ente, come da allegato schema che si approva;
3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del d. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17 del vigente Statuto comunale, alla sottoscrizione della transazione in rappresentanza dell'Ente;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto ai Responsabili dei Settori IV- Servizio II Urbanistica, VII Settore Affari Generali e I Settore Finanziario per quanto di competenza.


### **LA STESSA GIUNTA**

**RILEVATA** l'urgenza;

**CON VOTAZIONE** palese, unanime, espressa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI DARE** alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05-07-2018

Dal Municipio, li 05-07-2018

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-07-2018

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 05-07-2018

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore  
F.to Geom. Raffaele Nevola

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 05-07-2018

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssaBocchino Italia Katia

## SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, tra:  
- il **Comune di Atripalda**, in persona del Sindaco p.t. Ing. Giuseppe Spagnuolo, C.F. 00095990644, con sede in Atripalda (AV) alla Piazza Municipio, assistito dall'Avv. Anna Maria Guerriero

- il **Condominio di Via Belli,49**, in persona del legale rappresentante sig. Grimaldi Alessandro assistito dall'Avv. Fernando Pietro Di Gisi

- il **Sig. Rigione Andrea**, assistito dall'Avv. Maria Teresa Galante

### PREMESSO CHE

con delibera della G.C. n° 62 del 20/04/2017 si stabiliva di resistere nel giudizio promosso dal Sig. Rigione Andrea dinanzi al TAR Campania Sez. Salerno con ricorso notificato in data 28/03/2017 per l'annullamento, previa sospensione dell'ordinanza IV Settore n. 3931 del 20/02/2017 di rimozione della canna fumaria esterna del fabbricato Via Belli n. 49;

- in data 21/04/2017 il Condominio di Via Belli n.49, nella persona dell'Amministratore p.t. Sig. Grimaldi Alessandro, notificava ricorso contro il Comune e nei confronti del Sig. Rigione Andrea per la modifica/annullamento, previa sospensione della predetta ordinanza;

- con decreti n. 10226 del 04/05/2017 e n. 11422 del 18/05/2017 il Sindaco nominava legale dell'Ente l'Avv. Guerriero Anna Maria del foro di Avellino;

**CONSIDERATO CHE** in data 05/03/2018 l'Avv. Guerriero trasmetteva ipotesi transattiva delle controparti acquisita al prot. n. 5282 concernente la definizione bonaria delle liti pendenti relative ai giudizi di cui innanzi, con integrale compensazione delle spese tra le parti;

**VISTO** il parere dell'Avv. Guerriero acquisito al prot. n. 6228 del 14/03/2018, secondo la quale “ appare opportuno valutare la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo con le parti in causa con limitazione dell'alea legata ai procedimenti giudiziari”;

**VISTA** la nota prot. n. 7043 del 26/03/2018 con la quale l'Avv. Guerriero comunicava l'accettazione da parte dei ricorrenti di un accollo parziale delle spese processuali del Comune pari ad €.1.500,00, come da verbale assemblea condominiale del 23/03/18, allegato alla nota stessa;

**VISTA** la nota prot. n.7262 del 27/03/2018 con la quale si confermava al predetto Legale la disponibilità dell'Ente ad un bonario componimento dei giudizi pendenti dinanzi al TAR ad avvenuta ottemperanza dell'Ordinanza impugnata dai ricorrenti e con l'accollo a carico delle controparti delle spese del Difensore del Comune nella misura di €. 2.000,00;

**VISTA** la comunicazione dell'Avv. Di Gisi Fernando Pietro, legale del Condominio, trasmessa dall'Avv. Guerriero in data 20/06/18 prot. n. 14152;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile IV Settore- Urbanistica ha comunicato con nota prot. n. 14444 del 25/6/18 la rimozione della canna fumaria, oggetto del contendere, installata in difformità della denuncia di inizio attività;

**VISTA** la nota prot. n.14465 del 25/06/2018 trasmessa all' Avv. Guerriero con la quale si riscontrava la comunicazione prot. n. 14152 e si confermava il compenso per il legale pari ad €. 2.000,00 omnia;

**VISTA** la nota prot. 14939 del 29/06/2018 con la quale è stata trasmessa dal predetto Legale l'accettazione da parte dei ricorrenti delle condizioni poste dal Comune;

### **CONSIDERATO:**

- che le parti hanno manifestato la reciproca volontà di definire nel presente accordo, in via di transazione generale, i rapporti tra loro intercorsi;

- che lo schema di transazione è stato sottoposto all'esame della Giunta Comunale che, con apposita delibera n.122 del 02/07/2018 adottata ai sensi dell'art. 25, co. 2, lettera h dello Statuto comunale, ha approvato tale schema di transazione e autorizzato il Sindaco p.t. del Comune di Atripalda, Ing. Giuseppe Spagnuolo, a procedere alla sottoscrizione della transazione alle condizioni e patti che seguono.

Tanto premesso, le parti, come in epigrafe costituite, in persona rispettivamente del Sindaco, del Condominio di Via Belli n.49, nella persona dell'Amministratore p.t. Sig. Grimaldi Alessandro e del Sig. Rigione Andrea:

### **CONVENGONO E STIPULANO**

1. La premessa è parte integrante della presente e ne costituisce il primo patto.

2. Il Condominio di Via Belli,49, in persona del legale rappresentante sig. Grimaldi Alessandro e il Sig. Rigione Andrea dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, a tutte le domande formulate e fatte valere in causa nell'ambito dei giudizi amministrativi iscritti al n. 459/17 e 612/17 R.G., avendo il Sig. Rigione dato esecuzione all'Ordinanza impugnata.

3. Il Condominio di Via Belli,49, in persona del legale rappresentante sig. Grimaldi Alessandro, e il Sig. Rigione Andrea si impegnano a versare all'Ente le spese del Difensore del Comune nella misura di €. 2.000,00 omnia, oneri compresi, pro quota al 50% tra di loro, entro il 05/07/2018;

4. L'importo di cui sopra dovrà essere versato sul Codice IBAN IT 96 T 0855315100 090000350653 Banca Credito Cooperativo di Flumeri.

5. Con la sottoscrizione del presente atto di transazione e con il puntuale adempimento di tutte le condizioni sopra citate, le parti si danno reciprocamente atto di aver transattivamente definito a qualunque titolo, anche non dedotto, ogni ragione di controversia, nessuna esclusa, tra loro insorta in relazione alle vertenze de quibus e di non aver pertanto più nulla a che pretendere l'una dall'altra in relazione alle rispettive domande versate nei giudizi de quibus, rinunciando ad ogni ulteriore tutela per fatti direttamente o indirettamente collegabili ai rapporti dedotti nei giudizi stessi.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente atto, le parti si riportano alle disposizioni di legge vigenti in materia e del Codice civile.

7. Il presente accordo viene altresì firmato dai difensori delle parti, Avv. Fernando Pietro Di Gisi, Avv. Maria Teresa Galante e Avv. Guerriero Anna Maria per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.

8. Il presente accordo si intenderà perfezionato nel momento in cui le Parti apporranno la firma debitamente sottoscritta in calce e siglata su ciascuna pagina.

Atripalda li

Per il Comune di Atripalda  
Sindaco (Ing. Giuseppe Spagnuolo)

Per Condominio di Via Belli,49,Legale rapp.te p.t. (sig. Grimaldi Alessandro)

Sig. Rigiore Andrea

Avv. Guerriero Anna Maria

Avv. Fernando Pietro Di Gisi

Avv. Maria Teresa Galante